

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1334

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, nell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica, prendeva l'avvio dall'esigenza di un complessivo equilibrio tra imposizione diretta e indiretta da affrontare, con responsabile gradualità, con particolare riguardo agli effetti che una tale manovra può determinare sul piano economico. Infatti, esso era da considerare come un aspetto dei più generali intendimenti espressi nel programma di Governo (confermati da questo, accogliendo la risoluzione 6-00052 presentata alla Camera dei deputati il 21 luglio 1988), tanto da essere considerato nel contesto degli altri provvedimenti che il Governo si accingeva ad approvare al fine di ampliare la base imponibile, recuperare le aree di elusione fiscale e riequilibrare il carico tributario anche attraverso la revisione delle aliquote e degli scaglioni dell'Irpef, realizzando altresì una maggiore efficienza dell'Amministrazione finanziaria.

Nel periodo di tempo immediatamente successivo, il Governo ha presentato al Parlamento sia il disegno di legge recante «Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria» (Atto Senato n. 1301), sia il disegno di legge recante «Revisione delle aliquote e aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (Atto Camera n. 3134) e sta mettendo a punto ulteriori interventi per il perseguimento dell'obiettivo sopra ricordato.

L'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del ricordato decreto-legge n. 303 non si è però esaurito nell'arco di tempo che la Costituzione espressamente prevede a tale riguardo. Sicchè si impone ora la ulteriore adozione di disposizioni che confermano la disciplina già adottata, che mantengono nella loro compiutezza le linee generali degli intendimenti del programma di Governo e che evitano ogni possibile comportamento

elusivo e distorsivo del mercato, consentendo altresì l'acquisizione del gettito già a partire dall'anno in corso.

I - A proposito delle aliquote vigenti in tema di IVA, è da ricordare in particolare che l'attuale ventaglio delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, che spazia dall'aliquota del 2 a quella del 38 per cento, con aliquote intermedie del 9 e del 18 per cento, non può certamente dirsi in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, nè tantomeno con l'indirizzo comunitario, espresso in una proposta di direttiva presentata dalla Commissione CEE al Consiglio, tendente ad un ravvicinamento delle aliquote, sia nel numero che nei tassi applicabili, in vista della attuazione del mercato interno entro l'anno 1992 da realizzare mediante l'abolizione delle frontiere fiscali. Si tratta ora di avviare un sistema di aliquote più rispondente alle predette esigenze, muovendo intanto dalla fissazione della aliquota ordinaria nella misura del 19 per cento. È evidente che tale modifica costituisce il primo graduale avvio verso la previsione in basso ed in alto, rispetto all'aliquota ordinaria, di una aliquota ridotta e di una maggiorata, a ciascuna delle quali verranno assoggettate le operazioni non soggette alla aliquota ordinaria.

Le altre disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono conseguenti norme di completamento e di coordinamento con il vigente sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Esse riguardano:

a) le modalità di determinazione dell'imposta da versare nei casi di corrispettivi comprensivi sia dell'imposta che della base imponibile. Ciò in conformità a quanto previsto in via generale, ma relativamente alle aliquote vigenti, dall'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono enunciati i due metodi (quello che utilizza coefficienti di scorporo e quello matematico) di determinazione dei detti componenti del corrispettivo globale;

b) la disciplina delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'articolo 6 del citato decreto n. 633, per le quali viene stabilito, in temporanea deroga all'articolo 16, ultimo comma, dello stesso decreto n. 633, che nelle ipotesi di contratti conclusi prima della entrata in vigore del presente decreto l'aliquota del 18 per cento resta immutata a condizione che entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate (con il conseguente versamento del relativo tributo), con le modalità previste dall'articolo 27 del decreto n. 633, le relative fatture, ancorchè alla data stessa non sia stato ancora pagato il corrispettivo;

c) l'aumento dal 18 al 19 per cento dell'aliquota dell'IVA gravante sui tabacchi lavorati rende necessaria la corrispondente riduzione dell'aliquota dell'imposta di consumo di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini del riequilibrio della tassazione complessiva sui prodotti in parola. Si provvede quindi alla consequenziale riduzione delle aliquote percentuali sul prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati previste dall'articolo 5 della citata legge n. 76.

II - Con l'articolo 2 del decreto-legge vengono disposti gli aumenti delle aliquote normali dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro per gli oli da gas e da lire 40.000 a lire 44.500 per quintale per gli oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, per gli oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi) e per gli estratti aromatici.

Viene poi aumentata l'imposta di consumo sul gas metano uso combustibile da lire 40 a lire 77 al metro cubo in modo da mantenere ancora il differenziale esistente al 30 luglio 1988 tra il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento e quello del metano. Il decreto, di cui si chiede la conversione, non prevede, a differenza del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, alcuna disposizione relativa all'aliquota del gasolio ad uso combustione (ovvero ad uso autotrazione e riscaldamento). Va infatti ricordato che le aliquote di lire 35.389 per ettolitro per tale prodotto e quelle di lire 11.345, 13.415 e 40.313 per quintale per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e

fluidissimi sono state aumentate con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1988, n. 410, emanato in virtù della legge di delega 9 ottobre 1987, n. 417, e vigono a partire dal 24 settembre 1988 nelle nuove misure.

Infine è disposta la proroga del termine del 30 settembre 1988 stabilito per le agevolazioni tributarie disposte con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Tali agevolazioni (consistenti, tra l'altro, nell'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 2 per cento, dell'imposta di registro nella misura fissa, nonchè nell'esenzione dall'Invim e da altri tributi indiretti) erano state previste per un solo anno, ovvero per un periodo di tempo assolutamente insufficiente rispetto alla natura e complessità delle opere e dei trasferimenti che si intendevano agevolare.

* * *

Il provvedimento determina complessivamente un maggior gettito valutato nell'ordine di lire 2.730 miliardi su base annua e, per il corrente anno, di lire 428 miliardi.

Rispetto a questo dato complessivo (a proposito del quale va ricordato che nel disegno di legge di conversione viene stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303), il gettito assicurato dall'articolo 1 del decreto per imposta sul valore aggiunto può essere stimato in lire 2.300 miliardi annui; tale valutazione muove dal rilievo che nel 1988 la base imponibile riferentesi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 18 per cento è stata stimata nell'ordine di circa lire 230 mila miliardi. Per il corrente anno il maggior gettito per imposta sul valore aggiunto è stimato in lire 320 miliardi; infatti per quanto riguarda l'anno 1988 è da tener presente che le nuove entrate non si realizzano immediatamente con l'entrata in vigore della nuova aliquota, ma con un certo ritardo, dovuto allo sfasamento temporale esistente fra il momento di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA ed il versamento della relativa imposta all'Erario. Per quanto riguarda invece

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'imposta di fabbricazione e l'imposta di consumo sul gas metano, il provvedimento assicura un maggiore gettito di lire 430 miliardi su base annua e di lire 108 miliardi per il corrente anno.

La disposizione recata dall'articolo 3 del decreto-legge (proroga del termine per le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone

colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1987) comporta una minore entrata che può essere valutata in ragione d'anno nell'ordine di lire 36 miliardi (lire 5 miliardi per il corrente anno) alla quale si fa fronte con l'utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge in rassegna.

RELAZIONE TECNICA

I. - L'aumento di un punto percentuale dell'IVA comporta un maggior gettito, in ragione d'anno, di lire 2.300 miliardi e, per l'anno 1988, di lire 320 miliardi.

II. - Gli aumenti delle aliquote normali dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine proposti con il decreto-legge riguardano gli oli da gas per usi diversi dalla combustione, gli oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, gli oli combustibili (bianchi e diversi dai bianchi) e gli estratti aromatici, tutti tassati con l'aliquota prevista per gli oli lubrificanti.

Tali aumenti sono stati disposti per tener conto dell'aumento apportato all'aliquota degli oli da gas uso combustione che è un'aliquota agevolata e come tale deve essere inferiore a quella normale.

Per quanto concerne il gas metano usato come combustibile in impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, l'attuale è di lire 40 al metro cubo. L'aumento di lire 50 al litro per il gasolio uso combustione rappresenta un incremento degli oneri fiscali di circa 11,8 per cento; applicando la stessa percentuale di aumento all'imposta sul gas metano, l'attuale aliquota di lire 40 viene portata a lire 47 al metro cubo.

MAGGIOR GETTITO

(in miliardi di lire)

Oli lubrificanti e prodotti assoggettati alla stessa tassazione:

per imposta di fabbricazione (consumo annuo circa 500 milioni di chilogrammi per lire 4.500)	23
--	----

per l'anno 1988, lire 6 miliardi.

Gas metano:

per imposta di consumo (consumo annuo 11 miliardi di metri cubi per lire 37)	407
--	-----

per l'anno 1988, lire 102 miliardi.

TOTALE gettito su base annua ...	430
----------------------------------	-----

TOTALE gettito per l'anno 1988, lire 108 miliardi.

III. - La proroga dei benefici fiscali per la Valtellina comporta un minor gettito in ragione d'anno di lire 36 miliardi e, per l'anno 1988, di lire 5 miliardi.

I suddetti 36 miliardi annui vengono così suddivisi:

MINOR GETTITO

(in miliardi di lire)

IVA.....	24
Imposta di registro	8
Imposta ipotecaria e catastale	2,2
Imposta di successione, bollo e concessioni governative	1,8
	<hr/>
TOTALE...	36

Nessuna variazione, peraltro, si deve registrare nelle entrate di bilancio, dal momento che le relative previsioni non tenevano conto della cessazione del beneficio con il 30 settembre 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303.

Decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1988.

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rese nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

- a) sigarette 56,28 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
- d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
- e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
- f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

Articolo 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

- a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;
- b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Articolo 3.

1. Il termine del 30 settembre 1988 previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO -
FANFANI - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI